

CIRCOLARE N. 20 / 2020

**CONVENZIONE TRA L'AGEA E L'ADM. TRASMISSIONE DEI FAC-SIMILE DELLE
CERTIFICAZIONI DA UTILIZZARSI PER LA DISTILLAZIONE DI CRISI PER LA
CAMPAGNA 2019 - 2020**

Con il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali prot.6705 del 23 giugno 2020, in attuazione del regolamento delegato (UE) n.592 del 30 aprile 2020, sono state fornite disposizioni relativamente alla distillazione di crisi del vino per la Campagna 2019 -2020, con la finalità di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica di COVID – 19.

Ai sensi dell'art.1 del predetto decreto, la predetta distillazione riguarda il vino non a denominazione di origine, così come definito all'Allegato VII, parte II, punto 1 del Reg.UE 1308/2013 ed ha la finalità di ridurre le scorte giacenti alla data del 31 marzo 2020.

In particolare, ai sensi dell'art.1, comma 4 del decreto, l'alcol derivante dalla distillazione è utilizzato esclusivamente per uso industriale, compresi i fini farmaceutici e per la produzione di disinfettanti o energetici.

Come stabilito dall'art.4, comma 1 del decreto, l'aiuto è corrisposto al produttore del vino addotto alla distillazione dall'Organismo pagatore AGEA, nella misura e nel rispetto della procedura definita nel medesimo decreto.

In particolare, per quanto di competenza dell'Agenzia, tale procedura prevede:

- all'art.4, comma 5, quarto trattino, il rilascio della dichiarazione da parte dell'UD competente sull'impianto di produzione dell'alcol, indicante i volumi di vino presi in carico sui registri fiscali dell'impianto stesso;
- all'art.5, comma 4, l'effettuazione presso il medesimo impianto di produzione del controllo:
 - o dell'avvenuta trasmissione da parte del distillatore dei piani operativi di cui all'art.5, comma 2 del decreto 27 marzo 2001, n.153, relativamente all'introduzione ed all'estrazione del vino denaturato da distillare;
 - o che i volumi di vino indicati nel relativo documento di trasporto siano presi in carico nei registri della distilleria, unitamente ai quantitativi effettivamente introdotti;
 - o che la trasformazione del vino in alcol da destinare ai sopra richiamati utilizzi di cui all'art.4, comma 1 risulti dalle contabilità fiscali del deposito ivi incluso dal bilancio di materia redatto all'atto delle operazioni di saggio (con la determinazione, quindi, del quantitativo di alcol prodotto e della relativa gradazione).

Con separato controllo, gli Uffici dell'Agenzia competenti sull'impianto di produzione possono, altresì, verificare la destinazione dell'alcol ai sensi dell'art.1, comma 4 del decreto.

L'esito di tali controlli, com'è noto, è comunicato dall'Agenzia all'Organismo pagatore AGEA tramite apposite certificazioni rese, su richiesta del soggetto interessato all'aiuto di che trattasi, nell'ambito della convenzione del 31 ottobre 2007 nonché del relativo atto aggiuntivo del 28 luglio 2009 e successive integrazioni e modifiche.

In particolare, con la presente circolare si trasmetto i *fac-simile* delle certificazioni da utilizzare, in esito ai sopra richiamati controlli:

Certificazione F: Attestato della destinazione d'uso dell'alcol ottenuto dalla distillazione di crisi del vino ai sensi dell'art.1, comma 4 del decreto MIPAAF n.6705 del 23/06/2020.

Certificazione G: Attestato dei volumi di vino presi in carico nei registri del distillatore, ai sensi dell'art.4, comma 5 del decreto MIPAAF n.6705 del 23/06/2020;

Certificazione H: Attestato dell'alcol ottenuto dalla distillazione di crisi del vino, ai sensi dell'art.5, comma 4 del decreto MIPAAF n.6705 del 23/06/2020.

Le certificazioni sono da compilare a cura dell'Ufficio delle dogane competente sulla distilleria in cui l'alcol è prodotto, avendo cura di inserire le parti indicate tra parentesi quadre ed in corsivo laddove pertinenti, compilandole secondo il reale stato dei fatti. Fatta salva la presenza degli elementi essenziali degli attestati, gli Uffici possono aggiungere alle certificazioni eventuali ulteriori constatazioni ritenute necessarie per meglio precisare l'accertamento dell'alcol etilico ottenuto nell'ambito della distillazione di crisi.

Restano, infine, validi i *fac – simile* di certificati attualmente in vigore per la gestione degli altri controlli attualmente svolti dall'Agenzia nell'ambito della convenzione con l'Agea.

IL DIRETTORE CENTRALE
Maurizio Montemagno
firma autografa⁽¹⁾

Allegati: 3

⁽¹⁾ Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93